



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia

N. 19738/07 R. G. Mod. 44



**DECRETO DI FERMO EMESSO DAL**  
**PUBBLICO MINISTERO**  
**(artt. 384, primo comma c.p.p.)**

223

AL SIG. GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
DEL TRIBUNALE DI  
PERUGIA

Il Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost.

Visti gli atti del procedimento suindicato;

Rilevato che sussistono gravi indizi dei delitti di concorso in omicidio aggravato ex art. 576 n. 5) c.p.e violenza sessuale per cui si procede, a carico di DIYA Lumumba, nato a Kindu (Zaire) il 5.05.1969, di KNOX Amanda Marie e di SOLLECITO Raffaele, in atti generalizzati, per i seguenti motivi:

Per quanto concerne la KNOX e il DIYA, la prima ha reso dichiarazioni vistosamente contraddittorie e non verosimili nel corso delle indagini. In particolare la KNOX ha affermato di avere trascorso la notte tra il 1 ed il 2 novembre in compagnia di SOLLECITO Raffaele, dalla stessa conosciuto pochi giorni prima del fatto, mentre quest'ultimo, dopo aver inizialmente confermato le dichiarazioni della KNOX, ha confessato di avere mentito su induzione della stessa KNOX ed ha precisato di essersi separato dalla ragazza alle ore 21,30 del 01 novembre 2007, restando nella propria abitazione dove ha ricevuto la telefonata del padre sull'utenza di casa alle ore 23,30. Inoltre dai dati relativi al traffico telefonico dell'utenza 3484673590, in uso alla KNOX, emerge un vuoto di traffico, dalle ore 20.35 del 1 novembre alle ore 12 del 2 novembre. Analogo vuoto di traffico telefonico, dalle ore 20,42 del 1 novembre alle ore 06, 02 del 2 novembre è riscontrabile nel traffico dell'utenza 3403574303 in uso al SOLLECITO Raffaele. Alle 20,35 del 1 novembre si è riscontrato un SMS in uscita dall'utenza 3484673590 della KNOX verso quella 3387195723 del coindagato PATRIC al quale comunica "ci vediamo dopo" ciò che conferma che nelle ore successive la KNOX si è trovata insieme al DIYA. ell'appartamento dove si trovava la vittima.

La KNOX, nel verbale in data odierna, ha, alla fine, confessato la dinamica dei delitti commessi in danno della Kercher: l'indagata, infatti, ha dapprima riferito di essersi incontrata con il DIYA, come comunicatogli con il messaggio rinvenuto all'interno della memoria del proprio telefono cellulare dalla PG operante, messaggio delle ore 20,35, di risposta a un messaggio dello stesso DIYA delle ore 20,18, individuato grazie all'analisi dei traffici telefonici relativi all'utenza cellulare della stessa KNOX.

Quest'ultimo messaggio non è presente all'interno della memoria.

La stessa KNOX, nel verbale in data odierna, ha poi confessato che, incontrato il Diya nel campo di basket di Piazza Grimana, si è recata, insieme con il DIYA, nell'abitazione di Meredith, dove il Diya, dopo aver avuto un rapporto sessuale con la vittima, l'ha uccisa.

Il rapporto sessuale deve ritenersi di natura violenta, considerato il contesto particolarmente intimidatorio nel quale si è svolto e nel quale la KNOX deve ritenersi abbia dato comunque un contributo al DIYA.

Oltre a questo, va aggiunto che la KNOX, in dichiarazioni spontanee rese sempre in data odierna, ha puntualmente confermato di avere contattato il DIYA, di essersi incontrata con lui nella notte tra il primo e il 2 novembre e di essersi portata, insieme con lui, nell'appartamento abitato dalla vittima. Ha poi detto di essere rimasta fuori dalla stanza della Meredith mentre il DIYA si è appartato con lei ed ha aggiunto di avere udito le grida della ragazza.

La KNOX ha riferito particolari che confermano il coinvolgimento suo e di Sollecito Raffaele nella vicenda, come il fatto di essersi svegliata dopo i fatti nel letto di quest'ultimo.

Per quanto concerne gli elementi a carico del SOLLECITO, vi sono le numerose incongruenze verificabili nelle sue prime dichiarazioni, rispetto alle ultime e il fatto che, da un primo riscontro, l'impronta della scarpa rinvenuta indosso allo stesso SOLLECITO appare compatibile per forma con quella rinvenuta sul luogo del delitto. Inoltre, il fatto che la KNOX abbia dichiarato di non ricordare quanto è successo dalle grida della vittima sino a risveglio mattutino nel letto dello stesso Sollecito che per di più, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che potrebbe essere in astratto compatibile, per dimensioni e tipologia (lunghezza complessiva 18 cm., di cui 8,5 cm. di lama), con l'oggetto che deve aver prodotto la lesione più grave al collo della vittima.

Avuto riguardo a tutti gli elementi descritti e a tutte le convergenti risultanze dell'intensa e articolata attività d'indagine svolta dopo la scoperta del cadavere della Kircher e culminate con la confessione e chiamata in correità dello stesso DIYA, detto "Patrick" da parte della KNOX, debbono ritenersi pienamente sussistenti gravi indizi dei delitti per cui si procede che consentono il fermo, in considerazione dei limiti di pena.

Deve parimenti ritenersi sussistente e fondato il pericolo di fuga specie del DIYA, visto che trattasi di extracomunitario e considerata la particolare gravità ed efferatezza dei delitti, specie di quello di violenza sessuale e la possibilità di irrogazione di una pena particolarmente efferata.

Quanto alla KNOX, la stessa ha dimostrato una particolare spregiudicatezza nel mentire ripetutamente agli inquirenti e nel coinvolgere in una vicenda così grave il giovane SOLLECITO.

visto l'art. 384, primo comma c.p.p.

#### DISPONE

Il fermo di DIYA Lumumba, di KNOX Amanda Marie e di SOLLECITO Raffaele, in atti generalizzati e la loro conduzione nella locale Casa Circondariale.

*Si procede a richiesta di convalida del fermo come da separato atto.*

Manda alla Segreteria per quanto di competenza anche per quanto concerne l'iscrizione di Diya Lumumba e di Knox Amanda Marie, nata a Washington (U.S.A.) il 09.07.1987, domiciliata a Perugia, Via della Pergola n. 7, nonché di Sollecito Raffaele, anch'egli in atti generalizzati.

Perugia, 6 novembre 2007, h. 08.30

IL PUBBLICO MINISTERO  
(Dr. Giuliano Mignini sost.)